

Il trasferimento della sede della controllata non interrompe la tassazione CFC

Marco Bargagli - Guardia di Finanza, esperto di fiscalità internazionale ()*

Il trasferimento della sede societaria di un'impresa controllata da soggetti residenti in Italia dal Lussemburgo alla Svizzera deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa. Con la risposta a interpello n. 694 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non trova applicazione l'exit tax, non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano, mentre occorre verificare attentamente se, nello Stato estero di destinazione, la CFC continua a integrare le condizioni di applicazione dell'art. 167 TUIR, nella particolare ipotesi in cui la controllata estera sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.

La disciplina delle **Controlled Foreign Companies** (CFC Rule), contenuta nell'art. 167 TUIR prevede un regime di "imposizione per trasparenza" in capo al **socio residente in Italia**, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 11 "Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale", pag. 382).

L'evoluzione della disciplina

A livello normativo le **disposizioni anti-paradiso fiscale** in rassegna, conosciute tra gli addetti ai lavori anche come CFC legislation, hanno subito nel tempo numerose **modifiche**.

Sino al **31 dicembre 2014**, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato (i.e. paradisi fiscali) avveniva sulla base di una "**black list**" approvata con il D.M. 21 novembre 2001. Il decreto ministeriale era stato stilato considerando come "privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti".

Successivamente, l'art. 1, comma 680, della legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art. 167, comma 4, TUIR prevedendo che, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati per "**livello di tassazione sensibilmente inferiore**" si intendeva un livello di tassazione **inferiore al 50%** di quello applicato in Italia.

Inoltre, si consideravano in ogni caso privilegiati i **regimi fiscali speciali** che consentivano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime fosse previsto da un ordinamento estero che applicava un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale.

Ulteriori modifiche all'art. 167, comma 4, TUIR, sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016, secondo cui "i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il **livello nominale di tassazione** risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia".

Leggi anche [Legge di Stabilità 2016: regime CFC con più oneri per i contribuenti](#)

Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2016** si consideravano privilegiati:

- i regimi in cui “il livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”;
- i regimi “speciali”.

In sintesi - Circolare n. 35/E/2016: i criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata

Sino al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	Dal 1° gennaio 2016
D.M. 21 novembre 2001 (Paesi black list)	- Inclusione nel D.M. 21 novembre 2001 (black list) - Regime speciale che prevedeva un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia - Esclusione dei Paesi UE e SEE	- Livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; - Regimi speciali; - Esclusione dei Paesi UE e SEE

Infine, l'art. 167 TUIR è stato nuovamente modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 142/2018 (decreto ATAD), con applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**.

Quindi per effetto delle ultime integrazioni, **dal 2019** la tassazione per trasparenza CFC si applica qualora i soggetti controllati esteri ricadono, **congiuntamente**, nelle seguenti condizioni:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:
 - 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
 - 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
 - 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
 - 4) redditi da leasing finanziario;
 - 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
 - 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 - 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Per poter **disapplicare le regole CFC** il soggetto controllante residente in Italia può oggi presentare istanza di **interpello**, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), legge n. 212/2000, con

lo scopo di dimostrare dimostrando che l'impresa controllata estera svolge una reale attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Trasferimento della società estero su estero: profili tributari

Venendo ai fatti esposti nella risposta a interpello n. 694 del 2021, una persona fisica residente in Italia ha richiesto di conoscere il regime fiscale applicabile al **trasferimento della sede legale dal Lussemburgo alla Svizzera** di una società di diritto lussemburghese, **indirettamente controllata dallo stesso soggetto**, congiuntamente ad altri componenti della famiglia.

Il trasferimento della società è stato effettuato al fine di **gestire** in maniera più efficiente il principale **asset posseduto**, vale a dire la partecipazione detenuta in una società controllata svizzera, nonché simmetricamente **ridurre i costi di gestione**.

Ciò posto, il contribuente ha richiesto:

- di confermare che il trasferimento della sede legale della società dal Lussemburgo alla Svizzera, non comporti l'emersione di **componenti positivi di reddito** da assoggettare a **tassazione per trasparenza in Italia**, in quanto irrilevanti ai fini della disciplina CFC *ex art. 167 TUIR*;
- informazioni sui **valori da attribuire** in capo all'interpellante agli **assets della società** (ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 21 novembre 2001, n. 429) qualora la stessa, nei periodi di imposta successivi al trasferimento della sede legale, dovesse soddisfare i requisiti per l'applicazione della disciplina CFC.

Dopo aver delineato l'ambito giuridico di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC deve essere considerato alla stregua di un **cambiamento di regime fiscale** della società stessa.

A tale fine:

- **non trova applicazione l'exit tax** di cui all'art. 166 TUIR in quanto non si verifica un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano;
- occorrerà ad ogni modo verificare se nello Stato estero di destinazione la **CFC Rule** continui ad integrare le condizioni di applicazione dell'art. 167, qualora questa sia assoggettata a un **diverso regime fiscale o livello impositivo**.

Inoltre, alla luce delle considerazioni sopra indicate, sempre nella risposta a interpello n. 694/2021 viene posto in evidenza che l'art. 166 TUIR non va applicato in sede di **determinazione del livello impositivo virtuale italiano della società**, nell'ambito del "tax rate test" *ex art. 167, comma 4, lettera a)*, TUIR.

Parimenti, l'art. 166 TUIR **non rileva** in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera.

Di contro, per attribuire il **valore fiscale ai beni della CFC**, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. n. 429 del 2001.

In merito, l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale stabilisce che "i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti".

Ciò significa che:

- i valori fiscali della società, da utilizzare ai fini CFC, devono essere correttamente determinati in base alle disposizioni del D.M. n. 429 del 2001;

- i valori fiscali della controllata estera saranno determinati **in continuità con i valori utilizzati** in Lussemburgo **prima del trasferimento di sede**, con la conseguenza che non sarà possibile considerare i maggiori valori fiscali riconosciuti in Svizzera in base a disposizioni che consentono il c.d. step-up dei valori.

() Il presente contributo viene redatto a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza*